

Chi ha pagato la Tari gonfiata ha diritto al rimborso delle somme versate in più

SERGIO TROVATO

I contribuenti che hanno pagato la parte variabile della Tari oltre che sull'abitazione anche autonomamente sulle pertinenze, per un errore commesso dal comune, hanno diritto al rimborso della somma pagata in misura eccedente il dovuto. L'istanza di rimborso va presentata entro cinque anni da quando è stato effettuato il versamento. In caso di rifiuto, espresso o tacito, di restituzione delle maggiori somme versate, gli interessati possono rivolgersi al giudice tributario per far valere il loro diritto al rimborso. Dopo la risposta fornita dal ministero dell'economia e delle finanze, in sede di interrogazione parlamentare, sulla scelta fatta da molti comuni di calcolare una seconda volta sulle pertinenze la quota variabile della tariffa rifiuti, anziché sull'intera superficie dell'utenza domestica (si veda ItaliaOggi del 2/11/2017), i contribuenti sono legittimati a chiedere in via amministrativa agli enti impositori le somme versate senza titolo. Infatti, nel computo della quota variabile di un'utenza domestica, rientrano sia l'abitazione sia le pertinenze, garage e cantine, ubicate sullo stesso territorio comunale. Secondo il ministero, la quota variabile della tariffa, che incide poi sulla quantificazione della tassa, va computata una sola volta, considerato che l'utenza domestica, con le relative pertinenze, è riferita alla stessa famiglia. Pertanto, se i comuni hanno erroneamente determinato il quantum dovuto sulle utenze domestiche, applicando la quota variabile anche alle pertinenze, i contribuenti possono recuperare il maggior tributo versato, presentando un'istanza di rimborso entro cinque anni, a pena di decadenza, decorrenti dal momento in cui hanno eseguito il pagamento. Se l'istanza in via amministrativa non viene presentata nel termine di legge, l'interessato non ha più diritto alla restituzione. Se la domanda è tardiva, infatti, non può essere esperita azione giudiziale né innanzi al giudice tributario né davanti al giudice ordinario. La



La risposta a interrogazione del Ministero
Parte variabile Tari calcolata una volta

La risposta a interrogazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di interrogazione parlamentare, sulla scelta fatta da molti comuni di calcolare una seconda volta sulle pertinenze la quota variabile della tariffa rifiuti, anziché sull'intera superficie dell'utenza domestica (si veda ItaliaOggi del 2/11/2017), i contribuenti sono legittimati a chiedere in via amministrativa agli enti impositori le somme versate senza titolo. Infatti, nel computo della quota variabile di un'utenza domestica, rientrano sia l'abitazione sia le pertinenze, garage e cantine, ubicate sullo stesso territorio comunale. Secondo il ministero, la quota variabile della tariffa, che incide poi sulla quantificazione della tassa, va computata una sola volta, considerato che l'utenza domestica, con le relative pertinenze, è riferita alla stessa famiglia. Pertanto, se i comuni hanno erroneamente determinato il quantum dovuto sulle utenze domestiche, applicando la quota variabile anche alle pertinenze, i contribuenti possono recuperare il maggior tributo versato, presentando un'istanza di rimborso entro cinque anni, a pena di decadenza, decorrenti dal momento in cui hanno eseguito il pagamento. Se l'istanza in via amministrativa non viene presentata nel termine di legge, l'interessato non ha più diritto alla restituzione. Se la domanda è tardiva, infatti, non può essere esperita azione giudiziale né innanzi al giudice tributario né davanti al giudice ordinario. La

Cassazione ha chiarito che decorso il termine di decadenza (5 anni), l' interessato non ha più nessuna forma di tutela e non può proporre neppure l' azione di indebito oggettivo, ai sensi dell' articolo 2033 del codice civile, innanzi al giudice ordinario, nel termine di prescrizione ordinario decennale. Questo impedimento deriva dal fatto che la materia dei rimborsi è regolata dalle singole leggi d' imposta e la giurisdizione sulla materia è attribuita esclusivamente alle commissioni tributarie. Qualora il comune emani un provvedimento di diniego del rimborso della maggiore Tari versata, lo stesso è impugnabile con ricorso al giudice tributario. Se il diniego è espresso va contestato entro 60 giorni dalla sua notificazione. Nel caso in cui, invece, il comune non si pronunci sull' istanza proposta dall' interessato, anche il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In quest' ultima ipotesi, il diritto di credito può essere fatto valere fino a che non si sia prescritto. Va evidenziato, infine, che ai contribuenti devono essere liquidati anche gli interessi maturati giorno per giorno sulle somme dovute, a partire dalla data del pagamento.